



COMUNE di POGGIOFIORITO

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza della Vittoria n° 1 - 66030 - Poggiofiorito (Ch)

tel.0871/930125 - fax 0871/938337

Mail: protocollo@comune.poggiofiorito.it

Pec: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it

C.F./P.I. 00178630695

PROT. 511 del 02/02/2022

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 02/02/2022

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER TAGLIO SIEPI, RAMI ED ARBUSTI CHE SI PROTENDONO OLTRE IL LIMITE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA VERSO LE STRADE, MARCIAPIEDI E/O BANCHINE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai mezzi e occultando la visibilità della strada e della segnaletica, e, talvolta riducendo la luminosità nelle ore notturne dell'illuminazione pubblica
- che visto la stagione invernale in corso ed in concomitanza di eventi meteo di particolare intensità si possono verificare la caduta di rami e piante sulla sede stradale causando gravi disagi, interruzioni prolungate del traffico veicolare e, non ultime, gravi situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare;
- che inoltre spesso vengono registrati interventi con mezzi agricoli su terreni a confine della viabilità pubblica con danni alle strade;
- che numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche versano in condizione di abbandono ed incuria;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le fasce di pertinenza.

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni e

occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RICHIAMATI gli articoli n° 12 e 13 del vigente Regolamento Comunale di polizia rurale approvato con delibera di C.C. n° 20 del 17.08.2020

- Art. 12 - Recisione di rami protesi

1. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi e le piantagioni e a tenere puliti i fondi prospicienti strade e piazze in modo da non restringere e non danneggiare le aree pubbliche (comunali, vicinali, interpoderali}, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il ciglio stradale o sulle strade stesse ad un'altezza inferiore ai 4,50 m, ad asportare le ramaglie e a raccogliere le foglie cadute sul suolo pubblico.
2. I proprietari e i conduttori di fondi confinanti con edifici e terreni altrui sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio ed alla potatura delle piante fronte strade, anche se cresciute spontaneamente, evitando la formazione di terreni incolti suscettibili di determinare il proliferare di piante, animali o insetti dannosi.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00 ad Euro 250,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00** con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

- Art. 13 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre aperte ad uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna in modo da volgere la fresatrice o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi od ai fossi. Le capezzagne devono avere una lunghezza non inferiore a 1,5 m.
2. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1,5 m in senso parallelo alle strade da destinare ai fossi o canali di scolo adiacenti alle strade stesse.
3. Per i terreni adiacenti a strade provinciali e statali la fascia di rispetto di cui sopra viene determinata a 2 m.
4. Una capezzagna di 2 m dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
5. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.
6. E' obbligo degli operatori agricoli con terreni confinanti con strade comunali, apporre misure di contenimento o limitare lavorazioni con vanghe, frese ecc. onde evitare dilavamenti a causa di eventi meteorologici (forti piogge e nevicate) che possano creare ostacoli al transito sulla sede stradale ad altri veicoli.
7. E' inoltre fatto obbligo agli operatori agricoli di accertarsi che le macchine operatrici o particolari parti di esse (coperture, attrezzature agricole etc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione o deturpino il suolo stradale asfaltato.

8. Sulle strade comunali è vietato:
 - a. il percorso di trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b. il traino a strascico, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve sufficiente ad evitare ogni danno al fondo stradale;
 - c. il percorso di veicoli che per sagoma o per carico rendano impossibile l'incrocio con altri mezzi.
9. Un albero dichiarato di valore paesaggistico o di interesse monumentale in terreno privato non può essere distrutto o alterato, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione. Le pratiche agronomiche dovranno garantire il mantenimento del suolo e garantire una fascia di rispetto per le operazioni di aratura di almeno 5 metri.
10. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00** con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi e la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della infrazione.

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica;

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

VISTI:

- i commi 2 e 4 art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- gli atti d'ufficio;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi e/o banchine;
- le potature ed il taglio di rami delle essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, banchine, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
- nonché qualsiasi altro adempimento indicato negli articoli 12 e 13 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di C.C. n° 20 del 17.08.2020

E' FATTO OBBLIGO INOLTRE

- Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;

- Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- Di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

ORDINA ALTRESI'

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, il rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di C.C. 20 del 17.08.2020

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Poggiofiorito sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale. affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Che all'esecuzione, vigilanza e osservanza di tali disposizioni provveda il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria abilitato dalle disposizioni vigenti. In caso di inadempienza si applicherà, a carico degli obbligati, una sanzione amministrativa come previsto

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica. Che, in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, può proporre ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura fissata dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il SINDACO

f.to Dott. Remo D'Alessandro